



**Istituto Nazionale di Astrofisica**  
OSSERVATORIO ASTRONOMIC  
DI BRERA



## Schema di contratto

PER LA FORNITURA DI 6 STRUTTURE ELETTROMECCANICHE DI TELESCOPI CHERENKOV ASTR,  
DI ALTRI SOTTOSISTEMI E ATTIVITA' CORRELATE ALLA LORO INTEGRAZIONE E POSA IN  
OPERA, per il progetto ASTRI Mini Array CIG: 83298509AB

TRA

INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI BRERA,

Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Milano (Mi), in Via Brera 28, 20121 Milano, Codice Appalti Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 (qui di seguito indicato come "INAF" o "INAF-OAB" o "l'Amministrazione") in persona del dottore Roberto Della Ceca, nato a .....(provincia di.....) il....., Codice Appalti Fiscale:....., domiciliato per la carica presso l'INAF-OAB, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della predetta Struttura, in forza di designazione ricevuta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del....., numero.....,

E

L'IMPRESA .....

con sede legale a....., via....., Codice fiscale.....Partita IVA.....in persona del Legale rappresentante ....., nato a .....(prov ) il....., che ha delega di sottoscrivere il contratto in nome e per conto di .....  
(nel seguito indicato come "Impresa")

**INDICI E SOMMARIO**

Premessa .....	3
ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI .....	4
Art. 2 - Oggetto .....	4
Art. 3 - Durata del Contratto.....	5
Art. 4 - Importo contrattuale .....	5
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.....	6
Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa .....	6
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	7
Art. 8 - Obblighi di riservatezza.....	8
Art. 9 - Proprietà Intellettuale .....	8
Art. 10 - Uso Immagini, loghi e fotografie .....	9
Art. 11 - Subappalto.....	9
Art. 12 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva.....	10
Art. 14 – Presenza di personale di una Parte nei locali dell’altra Parte.....	10
Art. 15 – Garanzia a copertura del prodotto finito .....	11
Art. 16 - Penali e rilievi.....	11
Art. 17 - Piano dei pagamenti da cronoprogramma e fatturazione.....	12
ART. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 19 - Recesso .....	13
Art. 20 - Recesso per giusta causa .....	13
Art. 21 - Risoluzione per inadempimento.....	13
Art. 22 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali .....	14
Art. 23 – Condizione risolutiva Espressa .....	14
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto .....	14
Art. 25 – Fallimento del Contraente; Cessione di Impresa .....	14
ART. 26 – Modifica del contratto Durante il periodo di efficacia .....	15
27 - Direttore Esecuzione del Contratto e incarichi a supporto .....	15
Art. 28 – Controlli di regolare esecuzione e verifica conformità .....	15
Art. 29- Foro di competenza .....	16
Art. 30 - Forma del contratto; spese contrattuali; rimborso spese di pubblicazione .....	17
Art. 31 - Comunicazioni .....	17

---

## Premessa

1. Con Determina n. 63/2021 del 29 giugno 2021 (repertoriata con Protocollo n. 1064 del 29/06/2021) Il Direttore dell'INAF -OAB ha indetto ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice Appalti ), una gara europea a procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura di **“6 STRUTTURE ELETTROMECCANICHE DEI TELESCOPI CHERENKOV ASTRI, COMPLETI DI ALTRI SOTTOSISTEMI, E ATTIVITÀ CORRELATE ALLA LORO INTEGRAZIONE E POSA IN OPERA”** da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  2. La fornitura è volta alla realizzazione dell'ASTRI Mini Array per il quale l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF ha sottoscritto:
    - un Accordo con l'Istituto de Astrofisica de Canarias-IAC in data 07 gennaio 2021 per l'installazione di 9 telescopi ASTRI che verranno collocati al sito Osservativo del Teide a Tenerife, Isole Canarie (Spagna);
    - un Accordo specifico con la Fundacion Galileo Galilei-FGG rispettivamente in data 17 marzo 2021, che include anche l'installazione dei primi 3 telescopi che vengono realizzati nell'ambito di un precedente contratto ancora in essere;
  3. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S XX del XX.X.X.20XX e sulla GURI n. XX del XX.X.20XX;
  4. con Determinazione n. 47/2020 del 5 giugno 2020 l'INAF-OAB, ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice Appalti il Dott. Giovanni Pareschi (dipendente dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Brera) quale Responsabile Unico del Procedimento (qui di seguito il “RUP”).
  5. con lettera del \_\_\_\_\_ repertoriata con protocollo n..... del.....il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della fornitura prevista dalla procedura di gara;
  6. con determina Direttoriale num .... Del.....prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura sopra indicata in favore di \_\_\_\_\_;
  7. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice Appalti;
  8. l'Impresa dell'appalto (di seguito denominato Impresa) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice Appalti;
  9. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice Appalti;
  10. l'Impresa conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - incluso il Capitolato tecnico/Statement of Work, il Disciplinare di gara ed il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Impresa ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  11. l'Impresa, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), rilasciata da \_\_\_\_\_, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice Appalti, in favore dell'INAF.
  12. l'Impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
  13. stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 3 DL 76/2020 e art 91 del D.lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.
-

## ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto e dai documenti di gara richiamati nel precedente articolo 2, le Parti concordano di rinviare alle vigenti disposizioni italiane.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche l'offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Amministrazione nella procedura di gara;
  - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale
  - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'INAF-OAB e l'Impresa;
  - dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - dalle Linee guida di attuazione del d.lgs. 50/2016, adottate dall'ANAC;
  - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  - dal d.lgs. 81/2008 (nel seguito TUSL) e s.m.i.;
  - dalla legge 136/2010;
  - dal Codice Appalti civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
  - dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (qui di seguito "Codice della proprietà Industriale");
  - dal Codice di comportamento dell'INAF e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge n. 190/2012
  - dal Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell'INAF entrato in vigore il 24 dicembre 2004;
  - dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'INAF-OAB prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'INAF-OAB.
6. Si rinvia alle definizioni e specifiche contenute nel capitolato tecnico.

## Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di **"6 STRUTTURE ELETTROMECCANICHE DEI TELESCOPI CHERENKOV ASTRARI, COMPLETI DI ALTRI SOTTOSISTEMI, E ATTIVITÀ CORRELATE ALLA LORO INTEGRAZIONE E POSA IN OPERA"** a cura dell'Impresa.
  2. La fornitura è specificata nel dettaglio nel capitolato tecnico/statement of work (nel seguito SoW) con le modalità stabilite nello stesso, comprensivo degli allegati al SoW stesso: l'elenco dei documenti (allegato.....), dei prodotti da consegnare (allegato.....), gli Allegati Tecnici ovvero i cosiddetti "Applicable Documents" e "Reference Documents" (allegato.....).
  3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale anche:
    - le spese di viaggio e missione per partecipazione a meeting, incarichi professionali conferiti a professionisti;
    - le spese di spedizione, di trasporto, di scarico, oltre all'assicurazione;
    - il corretto imballaggio delle strutture;
-

- la sostituzione dei componenti che risultino difettosi o mal funzionanti.
- 4. L'Impresa si impegna anche a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e correlate/ausiliarie dipendenti dalla fornitura come espresso nel SoW.
- 5. I beni forniti s'intendono completi solo se accompagnati da tutta la documentazione, così come richiesta nel Capitolato tecnico /SoW.

### Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata di 27 (ventisette) mesi, a decorrere dalla data di inizio delle attività, al Kick off Meeting.
2. In nessun caso l'Impresa potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento.
3. Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

### Art. 4 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di 27 mesi, in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 e così suddiviso:

Milestone	Descrizione attività	Consegna	EURO	%
	Anticipazione **	T0		20
KOM	Kick Off Meeting	T0		
TRR	Telescope Readiness Review (TRR)	T0+6		14
ATRR	Acceptance Test Readiness Review	T0+11		10
(FAR#4)	Final Acceptance Review #4	T0+14		20
(FAR#5-6)	Final Acceptance Review #5-6 (FAR#5-6)	T0+ 20		18
(FAR#7-9)	Final Acceptance Review #7-9	T0+27		18
TOTALE		T0+27		100

#### \*\*Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 Codice, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, all'Impresa viene anticipato il 20 (venti) per cento del valore del presente contratto pari a euro.....,00(...../00), non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Pertanto INAF-OAB ha erogato all'Impresa l'anticipazione dell'importo pari al 20 % del valore del contratto di appalto, pari a euro .....(.....,00), previa costituzione di una garanzia fideiussoria n. ...., rilasciata dalla .....

Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale riguardano la posa in opera in situ (all'Osservatorio del Teide/Tenerife) a cura dell'Impresa e sono calcolati sulla base della normativa vigente in Spagna, a cui l'Impresa dovrà fare riferimento e sottostare nell'esecuzione dell'installazione dei telescopi. L'importo di tali oneri è pari a € .....

**Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara e completate secondo il cronoprogramma.
2. L'Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'INAF-OAB e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. Perdurando lo stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso, i termini contrattuali si intenderanno automaticamente prorogati laddove disposizioni cogenti in vigore nel Paese di origine o destinazione impediscano l'esecuzione della fornitura e/o la consegna e ciò sino a che essa risulti impedita in modo assoluto. Nel caso gli effetti della pandemia rendano difficoltosa la prestazione, le parti si impegnano a concordare i termini di esecuzione della fornitura.
4. L'eventuale prolungamento di ogni singola fase rispetto all'iniziale termine convenuto, dovrà essere motivato e avvenire su autorizzazione scritta di INAF- OAB, comunicata tramite posta elettronica certificata.
5. L'Impresa si impegna affinché i 6 telescopi, adeguatamente imballati per la spedizione (e spediti in container) vengano consegnati direttamente al sito dell'Osservatorio del Teide a Tenerife per il loro successivo assemblaggio, integrazione e verifica. Al riguardo e più in dettaglio l'Impresa:
  - provvederà alla spedizione a Tenerife /Isole Canarie, tramite corriere, e dovrà avere cura di informare lo spedizioniere doganale che una volta che i beni sono arrivati a Tenerife, deve contattare l'Unidad de Contratación Instituto de Astrofísica de Canarias-IAC in C/ Vía Láctea, s/n, 38200 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, email: contratacion@iac.es richiedendo che IAC rilasci il Certificato di Esenzione Fiscale.
  - avrà cura di far avere all' INAF - OAB l'eventuale fattura vistata dalla Dogana. Gli eventuali oneri doganali, che dovrebbero essere inglobati nell'Impuesto General Indirecto Canario e cioè l'imposta indiretta "IGIC" e l'IGIC stesso, se dovuti, saranno assolti dallo spedizioniere doganale all'atto dell'introduzione del bene presso la Dogana delle Canarie e saranno posti a carico di INAF-OAB.
6. Le Parti concordano che l'Impresa stipulerà anche un contratto di assicurazione per il trasporto fino al punto di consegna.
7. L'Impresa riconosce all'INAF-OAB la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse previste qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'INAF-OAB di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 23.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'INAF-OAB, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di viaggio e di missione per partecipazione a meeting, nonché i connessi oneri assicurativi.
  2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle
-

predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale professionalmente qualificato, scelto per la sua competenza tecnica e la sua specifica esperienza lavorativa.

5. L'Impresa è responsabile e dovrà provvedere al risarcimento di ogni danno causato a persone e/o cose di INAF-OAB o di terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, nonché per gli infortuni del proprio personale che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

6. L'Impresa, in ogni caso, manleva - senza limiti derivanti dall'importo della garanzia ex art.103 Codice Appalti - INAF-OAB da qualsiasi responsabilità che possa derivargli nei confronti di terzi collegata all'esecuzione del presente contratto e all'utilizzo delle forniture.

7. In deroga a quanto disposto nel presente articolo, è esclusa la responsabilità dell'Impresa:

a. per le modifiche richieste da INAF-OAB nel corso dell'esecuzione del contratto, laddove l'Impresa abbia opposto espressa riserva scritta in ordine alla loro fattibilità;

b. per quanto debba essere considerato imprevedibile con la normale diligenza professionale, trattandosi di progetto sperimentale.

8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione ed a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna anche a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

12. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

## **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Impresa si impegna ad applicare la propria disciplina nazionale a tutela dei prestatori di lavoro, ottemperando a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 31, fatta salva la richiesta del risarcimento di ulteriori eventuali danni.

---

4. Inoltre, l'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne l'INAF – OAB da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'INAF-OAB, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'INAF-OAB direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. Tutti i documenti, dati e informazioni, di qualsivoglia natura ed in qualsiasi forma, forniti dall'INAF-OAB per l'adempimento delle attività contrattuali, o di cui comunque l'Impresa sia venuta a conoscenza o che abbia ricevuto, sono e rimangono di proprietà dell'INAF-OAB devono essere ritenuti strettamente riservati.

2. L'Impresa si impegna a custodire con cura i suddetti documenti, dati e informazioni, a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, e a non divulgarli a terzi, se non previa autorizzazione di INAF-OAB.

3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti o consulenti e risorse di questi ultimi.

4. La pubblicazione di articoli, monografie o altro sull'oggetto del presente contratto o la citazione del contratto stesso da parte dell'Impresa, potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta dell'INAF-OAB trasmessa tramite posta elettronica certificata.

5. Nel caso in cui, per legge, ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, o per motivi legali, fosse necessario consegnare e/o rendere note a terzi o rese pubbliche dette informazioni riservate, l'Impresa deve avvisare sollecitamente l'INAF.

6. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

7. L'obbligo non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

8. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, INAF-OAB ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19 ("Recesso").

9. Con riferimento a tutte le informazioni relative al Background e al Sideground dell'Impresa, INAF-OAB si impegna a mantenere il più stretto riserbo, con lo stesso grado di riservatezza indicato ai precedenti commi del presente articolo.

### **Art. 9 - Proprietà Intellettuale**

1. INAF-OAB e l'Impresa sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale. Salvo quanto strettamente necessario a dare esecuzione al presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto relativo alle rispettive Proprietà Intellettuali diverse dal Foreground definito qui di seguito è ceduto all'altra.

2. Tutto il Foreground, ovvero tutti i prodotti studiati, sviluppati e realizzati nell'ambito del presente contratto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, file elettronici in qualsivoglia formato, software e hardware, il progetto esecutivo, nonché le 6 Strutture dei telescopi) dal momento della verifica positiva di regolare esecuzione di ogni singolo stato di

---



avanzamento cui sono collegati, diventano di esclusiva proprietà dell'INAF che diverrà l'esclusivo titolare dei diritti di utilizzo e sfruttamento.

3. Le Parti possono rendere disponibile una determinata Proprietà Intellettuale preesistente ("background") o sviluppata in autonomia all'interno del progetto ("sideground") al fine di facilitare il lavoro di ricerca e sviluppo condotto nell'ambito del presente contratto. Ciascuna Parte accetta di trattare tale Proprietà Intellettuale relative a background e sideground in termini di "Informazioni Riservate" dell'altra Parte ai sensi della suddetta clausola di Riservatezza (Art. 8 del presente documento).

4. Ciascuna Parte con il presente accordo concede all'altra Parte un permesso non esclusivo e non trasferibile per l'utilizzo del "Background" e del "Sideground" unicamente allo scopo di eseguire le attività contrattuali.

5. Il permesso di utilizzo per altri scopi è possibile ma richiede l'autorizzazione preventiva dell'uso delle Proprietà Intellettuali relative a Background e Sideground.

6. L'Impresa assicura che i disegni, modelli (ad es: modelli CAD) know-how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto, nonché i prodotti finali oggetto della fornitura, non violano alcun brevetto, diritto o licenza, o segreto commerciale o industriale posseduto o controllato da terzi.

7. Nell'ipotesi che l'Impresa debba utilizzare brevetti di terzi nella realizzazione delle forniture oggetto del presente contratto deve fornire a INAF idonea prova documentale dei diritti e delle facoltà concesse dal terzo proprietario all'Impresa e deve garantire in ogni caso a tempo indeterminato la licenza a favore di INAF.

8. L'Impresa si impegna comunque a tenere indenne INAF-OAB (cioè INAF e INAF- OAB) da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, di segreti commerciali o industriali nonché a risarcirla da ogni danno o spesa derivante dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi, compresi oneri e spese legali.

9. Ferma restando la propria responsabilità, l'Impresa è obbligato a dare immediata comunicazione all'INAF – OAB delle eventuali pretese di terzi.

10. I suddetti obblighi dell'Impresa permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto.

#### **Art. 10 - Uso Immagini, loghi e fotografie**

1. A meno di specifici accordi tra le Parti, è vietato all'Impresa l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing.

2. Senza previo accordo con INAF-OAB è parimenti vietato esporre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pannelli, banner su elementi, parti, impianti sviluppati nell'ambito del presente contratto.

3. L'Impresa/RTI è responsabile per l'esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori e subcontraenti.

4. Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Fatti salvi i dati che siano o che divengano di pubblico dominio, qualora l'Impresa abbia necessità di utilizzare immagini e/o video riferiti al presente contratto, dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta di INAF-OAB tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 - Subappalto**

L'impresa affidataria esegue in proprio le forniture comprese nel contratto, a pena nullità del contratto stesso.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla stipula del contratto ed alla gestione del connesso rapporto contrattuale e sarà svolto dal personale e dai collaboratori

---

dell'INAF, in veste di soggetti autorizzati, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità innanzi specificate, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del contratto, nonché per adempiere ad obblighi di Legge, di contratto e di archiviazione, nel rispetto della specifica normativa di settore.

5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta all'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Viale del Parco Mellini numero 84, 00136 Roma

6. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica è contattabile ai seguenti recapiti: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma; email: rpd@inaf.it; PEC: rpd-inaf@legalmail.it

8. L'Impresa si impegna a sua volta a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e a tal fine comunica che i propri Responsabili della Protezione dei Dati sono contattabili ai seguenti recapiti:

Dott.....Via....., cap.....città .....email ..... pec.....

### **Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva**

1. L'Impresa nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'INAF e/o di terzi.

2. Esso si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Impresa in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

### **Art. 14 – Presenza di personale di una Parte nei locali dell'altra Parte**

1. Il personale dell'Impresa o quello di INAF che si rechi presso i locali dell'altra Parte, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nel luogo di esecuzione delle attività.

2. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale addetto nelle attività oggetto del presente contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

3. L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione del personale di INAF tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nei propri stabilimenti in occasione delle visite periodiche ispettive programmate.

---

**Art. 15 – Garanzia a copertura del prodotto finito**

1. A partire dalla data di approvazione del verbale di verifica di conformità di ciascuna delle consegne (*rispettivamente: #4; #5 e #6; #7 -8#- #9*), le predette strutture devono essere garantite dall'Impresa rispetto all'insorgenza di vizi e difetti, rispetto al buon funzionamento e rispondenza dei telescopi con quanto concordato in termini di obiettivi e di caratteristiche tecniche, per un periodo di 24 (*ventiquattro*) mesi.
2. Durante tale periodo l'Impresa si impegna, con spese a proprio carico, ad eseguire la sostituzione dei prodotti difettosi.
3. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri per il ripristino della piena funzionalità completa dei telescopi entro 7-10 giorni solari dalla notifica del malfunzionamento inviata da INAF-OAB tramite posta elettronica certificata, come anche le spese dell'eventuale ritiro di componenti non funzionanti o mal funzionanti, della consegna dei prodotti sostitutivi, nonché della relativa spedizione.
4. Il ripristino della piena funzionalità sarà attestata da verbale sottoscritto dalle Parti.
5. Durante i mesi di durata della garanzia l'Impresa si renderà sempre contattabile via telefono o email nei normali orari di ufficio, per dare supporto/risolvere gli eventuali problemi riscontrati sui telescopi assemblati ed installati.
6. Restano esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti derivanti da imperizia, danneggiamenti o interventi di terzi sul sistema oggetto della prestazione.

**Art. 16 - Penali e rilievi**

1. Nel caso in cui l'INAF teme che si verifichi un ritardo nel cronoprogramma concordato può intimare l'Impresa di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari come, a mero titolo di esempio, l'incremento del numero del personale adibito sulla commessa.
  2. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o di ritardo già verificato rispetto al cronoprogramma, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'INAF-OAB, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazeroounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.
  3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali e/o difformità non preventivamente concordate (rispetto a quanto sottoscritto nel presente contratto) che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestate all'Impresa tramite posta elettronica certificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la richiesta ad adempiere e ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine congruo. Decorso il suddetto termine, nel caso del persistere della inadempienza riscontrata, si applicherà la penale sopra indicata in considerazione del rischio del mancato rispetto della tempistica prevista negli accordi internazionali.
  5. L'Impresa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'INAF-OAB ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali.
  6. Nel caso di applicazione delle penali, l'INAF provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura relativa al primo pagamento successivo al verificarsi della contestazione o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
  7. E' fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 108, comma 4 Codice dei Contratti Pubblici e la facoltà per INAF di richiedere il maggior danno subito a causa del ritardo.
  8. L'INAF ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
-

**Art. 17 - Piano dei pagamenti da cronoprogramma e fatturazione**

1. I pagamenti saranno corrisposti a seguito del raggiungimento della milestone, come scritto nelle Minute del Meeting, a seguito della verifica di conformità delle prestazioni e del corretto adempimento delle obbligazioni.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, emessa a seguito dell'Autorizzazione a fatturare e secondo le indicazioni contenute nella stessa, l'Impresa dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016.
- 2a). Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà emettere apposita fattura per il pagamento delle medesime ritenute.
3. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, emesse in regime di "split-payment", saranno intestate all'INAF-OAB, il cui Codice Univoco di Ufficio è Y9OLR3, e riportare il Codice Unico di Progetto, che verrà indicato ed il CIG: 83298509AB, nonché la causale "STRUTTURE ASTRIMA".
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà con apposito mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 30 comma 5 bis Codice Contratti pubblici, ogni erogazione da parte di INAF per effetto del piano dei pagamenti previsto al 1° comma del presente articolo, è da intendersi disposta a saldo del corrispettivo spettante all'Impresa in virtù del raggiungimento della milestone cui è collegata, e come tale incassata a titolo definitivo da parte dell'Impresa stessa.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà:
  - ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 Codice dei Contratti Pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'INAF-OAB trattiene dal certificato di pagamento - relativo all'impresa o al componente dell'RTI non in regola - l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
  - agli accertamenti di cui all'art. 48 bis Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
7. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

**ART. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
  2. A tal fine l'Impresa comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il Codice Appalti fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Pertanto INAF-OAB dovrà effettuare i versamenti sul seguente C/C bancario, intestato a.....aperto presso Banca .....Agenzia di .....Via....., Codice IBAN ..... e la/le persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo è il  
Dott..... Codice Fiscale .....nato a .....(provincia.....) il .....e residente in .....(Provincia di.....) in Via .....
  3. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
  4. L'Impresa dovrà ottemperare a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della Legge sulla tracciabilità.
-

5. L'inosservanza delle disposizioni sulla piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In tal caso INAF-OAB, salve diverse e ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, incamera la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 Codice dei Contratti Pubblici.

6. In caso di variazione intervenuta sui dati forniti in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 19 - Recesso**

1. L' INAF - OAB può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici, dando all' Impresa un preavviso di almeno 30 giorni solari.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INAF-OAB.

3. In caso di recesso dell'INAF-OAB, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili presenti in magazzino (art. 109, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici).

#### **Art. 20 - Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e prestazioni connesse, INAF-OAB potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all' Impresa con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Appalti civile.

#### **Art. 21 - Risoluzione per inadempimento**

1. L'INAF-OAB si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso e nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. In tal caso l'INAF-OAB ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'INAF-OAB, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INAF-OAB;
- inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 22);
- mancata osservanza del Codice di comportamento dell'INAF;
- mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice Appalti (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Impresa).

---

4. Costituisce anche causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire all'INAF-OAB tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti, l'INAF-OAB interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 22 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

1. L'INAF-OAB procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice Appalti delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'INAF-OAB potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice Appalti.
3. L'INAF-OAB può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice Appalti.
4. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte della fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 23 – Condizione risolutiva Espressa**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, la presente stipulazione è sottoposta a condizione risolutiva espressa costituita dalla ricezione di documentazione che accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **Art. 24 - Divieto di cessione del contratto**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice Appalti, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice Appalti.

#### **Art. 25 – Fallimento del Contraente; Cessione di Impresa**

1. Il fallimento dell'Impresa comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
  2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 110 del Codice Appalti, l'INAF-OAB interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
  3. In caso di cessione del ramo di attività relativo allo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto ovvero di mutamento della propria ragione sociale, l'Impresa deve darne comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o del mutamento.
  4. *L'INAF - OAB verificherà l'idoneità del cessionario e la permanenza dei requisiti generali e speciali (relativi alle capacità di svolgere le attività residue previste nell'ambito del contratto) anche in capo al cedente, nel caso che l'aggiudicatario sia una RTI.*
-

*La mancanza dei suddetti requisiti in capo al cessionario o al cedente, costituisce causa di risoluzione del contratto.*

5. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa Appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'INAF-OAB al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 26 – Modifica del contratto Durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice Appalti.
2. Eventuali modifiche rispetto a quanto stabilito nel documento di "Statement of Work" possono essere proposte dall'Impresa durante la fase iniziale e comunque entro la Riunione denominata Telescope Readiness Review (TRR) e sono subordinate all'approvazione scritta di INAF-OAB.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata approvata dall'INAF-OAB.
4. Qualora l'INAF-OAB, per il tramite del "Responsabile Unico del Procedimento" e del "Direttore della Esecuzione del Contratto", dovesse richiedere all'Impresa modifiche e/o varianti in corso d'opera, queste dovranno essere previamente concordate e approvate.
5. Il corrispettivo delle eventuali modifiche e/o varianti verrà determinato secondo modalità, parametri e criteri previsti dalla normativa vigente in materia.
6. Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo definito nel presente contratto e/o del cronoprogramma previsto per la realizzazione della prestazione.
7. L'Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'INAF-OAB, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **27 - Direttore Esecuzione del Contratto e incarichi a supporto**

1. L'INAF-OAB ha individuato il **dr. Dott. Salvatore Scuderi**, dipendente dell'INAF (nominato con Determinazione n. 54 del 20 luglio 2020) quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. L'INAF-OAB, sempre con Determinazione n. 54 del 20 luglio 2020 ha altresì attribuito incarichi di supporto alle seguenti persone, tutte dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
  - Dott. Carmelo Gargano, quale Supporto al DEC con particolare riferimento alle attività di verifica della documentazione tecnica fornita in sede di gara e, una volta assegnato il contratto, al controllo e alla verifica delle attività di progettazione, produzione e test.
  - Dott. Nicola La Palombara per le attività di Quality Assurance essendo Responsabile del controllo qualità per il progetto ASTRI
  - la Dott.ssa Rachele Millul quale Supporto al RUP per le attività relative alla gestione amministrativa della procedura;

Coadiuvava inoltre il Prof. Gino Tosti (Università di Perugia, Associato INAF), Ingegnere di Sistema di ASTRI.

3. L'Impresa indica le seguenti persone di riferimento, incaricate in nome e per conto della medesima ad eseguire le prestazioni del presente contratto:

i) Dott.....e-Mail: .....

ii) Dott.....e-Mail: .....

#### **Art. 28 – Controlli di regolare esecuzione e verifica conformità**

1. L'INAF-OAB si riserva il diritto di visionare le operazioni e i processi di fabbricazione durante le varie fasi di costruzione delle parti oggetto del presente contratto, osservando le istruzioni di sicurezza impartite dall'Impresa/RTI durante le visite nei locali di assemblaggio dei telescopi.
-

2. L'INAF-OAB si impegna a comunicare con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi l'intenzione ad essere presente per visionare tali operazioni e processi.
3. In nessun caso, la presenza dell'INAF a determinate fasi di costruzione solleva la Impresa dalle responsabilità per vizi, difetti e difformità della fornitura dai requisiti concordati nei documenti di cui all'articolo 3.
4. Gli accessi previsti dal presente articolo non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Impresa, né alcuna preclusione in capo all'INAF.
5. I controlli di regolare esecuzione hanno lo scopo di verificare e attestare che le singole prestazioni contrattuali dei vari stati di avanzamento siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché in conformità alla normativa vigente.
6. Tali controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in coincidenza con il cronoprogramma.
7. Al termine della riunione contrattuale di avanzamento/milestone ed a seguito dell'attestazione del DEC di regolare esecuzione e consegna dei "delivery", ai sensi dell'articolo 113 bis, il RUP rilascia entro 5 giorni dichiarazione formale affinché la Stazione appaltante/INAF-OAB autorizzi tempestivamente l'Impresa all'emissione della fattura.
8. Qualora il singolo stato di avanzamento non superi la predetta verifica, inclusiva - ove necessario - di prove funzionali e diagnostiche, il RUP assegnerà all'Impresa un termine entro il quale dovranno essere eliminati i difetti e/o malfunzionamenti e procederà quindi alla ripetizione della verifica.
9. Nel caso in cui la prestazione continui a non superare la verifica, l'INAF – OAB lo comunicherà tramite posta elettronica certificata e procederà - se del caso - all'irrogazione delle penali.
10. Le verifiche di conformità per l'accettazione finale delle forniture del presente contratto saranno effettuate in tre momenti:
  - a) verifica di conformità e accettazione del primo telescopio realizzato (FAR #4) da consegnare entro e non oltre 13,5 mesi dalla data del Kick Off Meeting,
  - b) verifica di conformità e accettazione dei 2 altri telescopi (FAR #5 e 6) da consegnare entro e non oltre 20 mesi a far data dal Kick Off Meeting;
  - c) verifica di conformità e accettazione degli ultimi 3 telescopi , (FAR#7-8-9) da consegnare entro 27 mesi a far data dal Kick Off Meeting.
11. L'INAF-OAB fisserà il giorno della verifica di conformità dando tempestivo preavviso all'Impresa. Se l'Impresa, pur invitata con un preavviso di almeno 15 giorni, non interviene alle verifiche di conformità senza giustificato motivo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'INAF e la relativa spesa è posta a carico dell'Impresa.
12. L'INAF-OAB verificherà tutta l'eventuale documentazione tecnica associata e, sempre con personale proprio, eseguirà le verifiche in contraddittorio con il personale dell'Impresa, verificando tutte le operazioni al sito dell'Osservatorio del Teide (montaggio, funzionalità, corrispondenza ai requisiti tecnici e funzionali concordati).
13. A seguito delle verifiche di conformità superate con esito positivo, l'INAF – OAB acquisisce la proprietà dei prodotti derivanti dalle attività del presente contratto.
14. Durante ogni controllo, l'INAF – OAB ha altresì la facoltà di chiedere all'Impresa tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.
15. L'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da INAF-OAB prima che l'attestazione di conformità assuma carattere definitivo.

## **Art. 29- Foro di competenza**

1. È esclusa la clausola arbitrale per la definizione delle controversie. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
-



**Art. 30 - Forma del contratto; spese contrattuali; rimborso spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice Appalti ed in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice Appalti e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
4. La suddetta imposta sarà versata dall'INAF tramite Autorizzazione numero 37422 del 13 maggio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Lazio e l'Impresa è tenuto a rimborsare INAF-OAB secondo le modalità indicate nel seguente paragrafo.
5. L'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice Appalti e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) Iva inclusa.
6. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'INAF-OAB, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro - ag. Coni - Via C. Nigra 15, 00194 Roma - c/c 218500 ABI 01005 CAB 03309 CIN S - IBAN IT69S0100503309000000218500, causale: "gara ASTRI Strutture CIG.....: rimborso spese di pubblicazione" in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".
7. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

**Art. 31 - Comunicazioni**

1. Per le comunicazioni, nei casi in cui è previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata-PEC, le comunicazioni all'INAF-OAB andranno indirizzate alla Stazione Appaltante ed al RUP ai rispettivi indirizzi: inafoamilano@pcert.postecert.it e pareschi\_brera@pec.it
2. Le comunicazioni all'Impresa andranno indirizzate all'attenzione di: Dott....., PEC .....
3. Per le comunicazioni correnti nei casi in cui sia possibile l'uso della posta elettronica semplice, le comunicazioni a INAF-OAB saranno effettuate contestualmente al RUP giovanni.pareschi@inaf.it e al DEC salvatore.scuderi@inaf.it; quelle all'Impresa verranno trasmesse a Dott. ....e-mail:.....
4. Nell'eventualità in cui una o più persone incaricate mutino per qualsiasi ragione, l'impresa avviserà immediatamente il Direttore Esecuzione Contratto ed il Responsabile Unico del Procedimento fornendo tempestivamente il nominativo e la qualifica del sostituto.
5. In difetto, le comunicazioni effettuate ai suindicati indirizzi saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando l'INAF-OAB indenne da qualsiasi responsabilità.

Letto, approvato e sottoscritto

---